
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 del 7 agosto 2020

Deliberazione n.	___/2020	del 7 agosto 2020
------------------	----------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Richiesta di accodamento ferie/festività non fruita lavoratori Brancaccio Gianfranco, Castelli Massimiliano e Mastronuzzi Fabio: determinazioni conseguenti.

- All. 1)** nota del 20/08/2019, prot. az. n. 13.761, a firma del Sig. Mastronuzzi Fabio;
All. 2) nota del 26/08/2019, prot. az. n. 13.934, a firma del Sig. Castelli Massimiliano;
All. 3) nota del 12/09/2019, prot. az. n. 14.824, a firma del il Sig. Brancaccio Gianfranco;
All. 4) nota del 19/06/2020, prot. az. n. 9.285, a firma del Segretario Aziendale della FIT/CISL;

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Amministrativo f.f. , riferisce e propone quanto segue:

- i dipendenti Brancaccio Gianfranco, Castelli Massimiliano e Mastronuzzi Fabio, tutti Operatori di esercizio, parametro retributivo 140 ex CCNL 2000, sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° agosto 2019;
- antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, con gli stessi sono intercorsi, per analogo profilo professionale, rapporti contrattuali a tempo determinato, per i periodi di seguito indicati:
 - Brancaccio Gianfranco dall'01/07/2018 al 31/05/2019;
 - Castelli Massimiliano dal 19/06/2018 al 31/05/2019;
 - Mastronuzzi Fabio dal 19/06/2018 al 31/05/2019;
- a seguito della cessazione dei rispettivi contratti di lavoro per scadenza del termine apposto, l'Ufficio aziendale competente non ha erogato agli stessi l'indennità sostitutiva per le ferie e festività residue non fruita, alla luce di quanto disposto dal D.L. 95/2012, convertito con la legge n. 135/2012, che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie/festività non godute all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, salvo i casi in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, l'impossibilità di fruire le ferie, le festività ed i permessi non sia imputabile o riconducibile al dipendente;
- a distanza di pochi mesi dalla insaturazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i succitati lavoratori hanno richiesto il pagamento della indennità in questione (vedi la nota del 20/08/2019, prot. az. n. 13761, **All. 1**, a firma del Sig. Mastronuzzi Fabio; nota del 26/08/2019, prot. az. n. 13934, **All. 2**, a firma del Sig. Castelli Massimiliano; nota del 12/09/2019, prot. az. n. 14824 **All. 3**, a firma del il Sig. Brancaccio Gianfranco). Con nota del 19/06/2020, prot. az. n. 9.285 (**All. 4**), il Segretario Aziendale della FIT/CISL ha richiesto, limitatamente ai dipendenti Brancaccio e Castelli, la possibilità di accodare il numero di giornate di ferie e festività non fruita durante il precedente rapporto di lavoro a termine alla spettanza del monte ferie/festività del rapporto contrattuale in corso;

- il competente Ufficio Retribuzioni ha verificato che, durante i precedenti rapporti a termine, i richiedenti hanno accumulato un monte ferie e festività sopresse, di cui non hanno fruito, pari complessivamente alle giornate di seguito indicate:
- a) Brancaccio Gianfranco n. 27,59 (ventisette/59) giornate;
 - b) Castelli Massimiliano 26,59 (ventisei/59) giornate;
 - c) Mastronuzzi Fabio 26,59 (ventisei/59) giornate;.
- ai fini delle determinazioni conseguenti, si rappresenta che, con riferimento ad analoga fattispecie, con sentenza n. 1.377/2020 di recente il Tribunale di Taranto ha condannato l'Azienda al pagamento delle ferie e festività sopprese non godute, a seguito della proposizione di un decreto ingiuntivo da parte di un ex dipendente assunto con contratto a termine. In particolare, il Tribunale adito ha ritenuto non applicabile al caso di specie la normativa contenuta nel D.L. 95/2012. Pertanto, al fine di non esporre l'Azienda all'alea di un procedimento giudiziario, con rischio di soccombenza e condanna alle spese legali, fermo restando la non monetizzazione delle stesse, si propone di accogliere le richieste di accodamento delle ferie/festività residue, non fruito nel corso del precedente rapporto a termine, alla spettanza del rapporto di lavoro in essere;
- si evidenzia, al riguardo, che l'art. 19 del CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015 prevede, in materia di contratto a termine, che in caso di assunzione a tempo indeterminato nei nove mesi successivi alla conclusione del precedente rapporto a termine l'anzianità maturata nello stesso profilo professionale deve essere computata quale anzianità di servizio anche ai fini della specifica progressione parametrica di carriera. Quindi, tale previsioni contrattuale ha riflessi anche di carattere economico sul nuovo rapporto di lavoro che si instaura, fermo restando l'identità di profilo professionale (come nel caso di specie) o in profilo professionale equivalente. Un'interpretazione estensiva di tale disposizione contrattuale porterebbe a ritenere possibile la sopra prospettata soluzione relativa alla cumulabilità delle ferie/festività non godute nel precedente contratto a termine con quelle relative al corrente rapporto di lavoro;
- tanto premesso, si propone di disporre, a favore dei dipendenti Brancaccio Gianfranco, Castelli Massimiliano e Mastronuzzi Fabio l'accodamento delle ferie/festività residue, maturate nel corso del precedente rapporto di lavoro a termine, al monte ferie/festività del rapporto contrattuale in corso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. (dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

IL DIRETTORE GENERALE F.F. (Dott. Pietro Carallo)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto gli atti ed il CCNL di settore;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di prendere atto della relazione che precede ed autorizzare l'Ufficio competente a disporre, a favore dei dipendenti Brancaccio Gianfranco, Castelli Massimiliano e Mastronuzzi Fabio l'accodamento delle ferie/festività residue, maturate nel corso del precedente rapporto a termine, alla spettanza delle ferie/festività del rapporto contrattuale in corso;
- di dare mandato alla Direzione Generale di curare tutti gli adempimenti successivi.

Al. 1)

Taranto, 19/08/2019 Spett. li Direttore Generale
(Ing. Massimo Dicecca)
Direttore Amministrativo
(Dott. Piero Carallo)
Capo Area Personale
(Dott.sa Fabiola Menenti)

**OGGETTO: RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON
GODUTE**

Con la presente, io sottoscritto Fabio Mastronuzzi, Matr. 159551, dipendente di codesta società, Vi comunico che, a seguito della scadenza del mio contratto di lavoro a tempo determinato a far data 31 Maggio 2019, non ho avuto modo di godere delle relative ferie, festività soppresse, per esigenze legate al servizio.

Per tali ragioni, chiedo che le suddette giornate residuali maturate e non godute, vengano liquidate a mezzo bonifico bancario nei modi e termini previsti dalla legge, utilizzando le mie coordinate bancarie, cui l'azienda risulta già possedere.

In subordine chiedo, che le stesse vengano trasferite, quindi accreditate alla prima data utile in busta paga, stante l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, intervenuta con decorrenza 01/08/2019.

Certo di positivo riscontro porgo distinti saluti.

Fabio Mastronuzzi
Fabio Mastronuzzi

Al 2)

Taranto, li 20 agosto 2019

Gent. Direttore Generale dell'AMAT

Ing. Massimo Dicecca

" Direttore Amministrativo dell'AMAT

Dott. Pietro Carallo

" Capo Area Personale dell'AMAT

Dott.ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Richiesta di pagamento delle ferie maturate e non godute.

Con la presente, io sottoscritto Castelli Massimiliano, n.Matr.116001, dipendente di codesta Società, comunico alle SS.LL. che a seguito della scadenza del mio contratto di lavoro a tempo determinato avvenuta in data 31 maggio 2019, non ho avuto modo di poter godere delle relative ferie, festività soppresse e ciò per esigenze legate all'espletamento del servizio.

Per tali ragioni, chiedo che le suddette giornate residuali maturate e non godute, vengano monetizzate e liquidate a mezzo versamento bonifico bancario utilizzando le mie coordinate bancarie, cui l'azienda ne ha già piena conoscenza; oppure, in subordine, che la relativa somma spettante venga accreditata alla prima data utile in busta paga, stante l'intervenuta assunzione a tempo indeterminato a far data dal 1 agosto 2019.

Certo di un positivo riscontro, porgo distinti saluti.

CASTELLI Massimiliano

Att. 3)

Gent. Direttore Generale dell'A.M.A.T.
Ing. Massimo Dicecca

Direttore Amministrativo dell'A.M.A.T.
Dott. Pietro Carallo

Capo Area Personale dell'A.M.A.T.
Dott.sa Fabiola Menenti

Oggetto: Richiesta di pagamento delle ferie maturate e non pagate.

Spett.le Azienda "A.M.A.T." di Taranto;

Con la presente, io sottoscritto **Brancaccio Gianfranco**, Numero Matricola 108986, dipendente di codesta Azienda comunico alle SS.LL. che a seguito della scadenza del mio contratto di lavoro a tempo determinato avvenuta in data **31 maggio 2019**, non ho avuto modo di poter godere delle relative ferie, festività soppresse e ciò per esigenze legate all'espletamento del servizio.

Per tali ragioni, chiedo che le suddette giornate residuali maturate e non godute, vengano monetizzate e liquidate a mezzo versamento bonifico bancario utilizzando le mie coordinate bancarie cui l'Azienda ne ha già piena conoscenza, oppure, in subordine, che la relativa somma spettante venga accreditata alla prima data utile in busta paga, stante l'intervenuta assunzione a tempo indeterminato a far data dal **01 agosto 2019**.

Certo di un positivo riscontro e disponibile per ogni eventuale chiarimento porgo distinti saluti.

Martina Franca 11/09/2019

Firma

Gianfranco Brancaccio

FIT/CISL
Segreteria Aziendale – AMAT TARANTO

PRESIDENTE AMAT
Avv. Giorgia Gira

DIRETTORE

Dott. Pietro Carallo

CAPO AREA

Dott.ssa Maria Fabiola

GENERALE

PERSONALE

Menenti

**OGGETTO: OPERATORI BRANCACCIO E CASTELLI.
ACCODAMENTO FERIE.**

La presente in nome e per conto dei propri associati, Brancaccio Gianfranco e Castelli Massimiliano, per i quali si richiede che le giornate di ferie maturate durante il periodo nel quale gli stessi erano dipendenti AMAT con contratto a termine, non godute ne retribuite al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano accodate alla spettanza attuale in quanto gli stessi, nel frattempo, sono divenuti dipendenti a tempo indeterminato. Certo che darete positivo riscontro alla presente, porgo distinti saluti

Taranto 19/06/2020

Giuseppe Cavallo
Segretario Aziendale
FIT/CISL

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 del 7 agosto 2020

Deliberazione n.	___/2020	del 7 agosto 2020
------------------	----------	-------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Richiesta di accodamento ferie/festività non fruita lavoratori Brancaccio Gianfranco, Castelli Massimiliano e Mastronuzzi Fabio: determinazioni conseguenti.

- All. 1)** nota del 20/08/2019, prot. az. n. 13.761, a firma del Sig. Mastronuzzi Fabio;
All. 2) nota del 26/08/2019, prot. az. n. 13.934, a firma del Sig. Castelli Massimiliano;
All. 3) nota del 12/09/2019, prot. az. n. 14.824, a firma del il Sig. Brancaccio Gianfranco;
All. 4) nota del 19/06/2020, prot. az. n. 9.285, a firma del Segretario Aziendale della FIT/CISL;

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Amministrativo f.f. , riferisce e propone quanto segue:

- i dipendenti Brancaccio Gianfranco, Castelli Massimiliano e Mastronuzzi Fabio, tutti Operatori di esercizio, parametro retributivo 140 ex CCNL 2000, sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° agosto 2019;
- antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, con gli stessi sono intercorsi, per analogo profilo professionale, rapporti contrattuali a tempo determinato, per i periodi di seguito indicati:
 - Brancaccio Gianfranco dall'01/07/2018 al 31/05/2019;
 - Castelli Massimiliano dal 19/06/2018 al 31/05/2019;
 - Mastronuzzi Fabio dal 19/06/2018 al 31/05/2019;
- a seguito della cessazione dei rispettivi contratti di lavoro per scadenza del termine apposto, l'Ufficio aziendale competente non ha erogato agli stessi l'indennità sostitutiva per le ferie e festività residue non fruita, alla luce di quanto disposto dal D.L. 95/2012, convertito con la legge n. 135/2012, che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie/festività non godute all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, salvo i casi in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, l'impossibilità di fruire le ferie, le festività ed i permessi non sia imputabile o riconducibile al dipendente;
- a distanza di pochi mesi dalla insaturazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i succitati lavoratori hanno richiesto il pagamento della indennità in questione (vedi la nota del 20/08/2019, prot. az. n. 13761, **All. 1**, a firma del Sig. Mastronuzzi Fabio; nota del 26/08/2019, prot. az. n. 13934, **All. 2**, a firma del Sig. Castelli Massimiliano; nota del 12/09/2019, prot. az. n. 14824 **All. 3**, a firma del il Sig. Brancaccio Gianfranco). Con nota del 19/06/2020, prot. az. n. 9.285 (**All. 4**), il Segretario Aziendale della FIT/CISL ha richiesto, limitatamente ai dipendenti Brancaccio e Castelli, la possibilità di accodare il numero di giornate di ferie e festività non fruita durante il precedente rapporto di lavoro a termine alla spettanza del monte ferie/festività del rapporto contrattuale in corso;

- il competente Ufficio Retribuzioni ha verificato che, durante i precedenti rapporti a termine, i richiedenti hanno accumulato un monte ferie e festività sopresse, di cui non hanno fruito, pari complessivamente alle giornate di seguito indicate:
- a) Brancaccio Gianfranco n. 27,59 (ventisette/59) giornate;
 - b) Castelli Massimiliano 26,59 (ventisei/59) giornate;
 - c) Mastronuzzi Fabio 26,59 (ventisei/59) giornate;
- ai fini delle determinazioni conseguenti, si rappresenta che, con riferimento ad analoga fattispecie, con sentenza n. 1.377/2020 di recente il Tribunale di Taranto ha condannato l'Azienda al pagamento delle ferie e festività sopprese non godute, a seguito della proposizione di un decreto ingiuntivo da parte di un ex dipendente assunto con contratto a termine. In particolare, il Tribunale adito ha ritenuto non applicabile al caso di specie la normativa contenuta nel D.L. 95/2012. Pertanto, al fine di non esporre l'Azienda all'alea di un procedimento giudiziario, con rischio di soccombenza e condanna alle spese legali, fermo restando la non monetizzazione delle stesse, si propone di accogliere le richieste di accodamento delle ferie/festività residue, non fruito nel corso del precedente rapporto a termine, alla spettanza del rapporto di lavoro in essere;
- si evidenzia, al riguardo, che l'art. 19 del CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015 prevede, in materia di contratto a termine, che in caso di assunzione a tempo indeterminato nei nove mesi successivi alla conclusione del precedente rapporto a termine l'anzianità maturata nello stesso profilo professionale deve essere computata quale anzianità di servizio anche ai fini della specifica progressione parametrica di carriera. Quindi, tale previsioni contrattuale ha riflessi anche di carattere economico sul nuovo rapporto di lavoro che si instaura, fermo restando l'identità di profilo professionale (come nel caso di specie) o in profilo professionale equivalente. Un'interpretazione estensiva di tale disposizione contrattuale porterebbe a ritenere possibile la sopra prospettata soluzione relativa alla cumulabilità delle ferie/festività non godute nel precedente contratto a termine con quelle relative al corrente rapporto di lavoro;
- tanto premesso, si propone di disporre, a favore dei dipendenti Brancaccio Gianfranco, Castelli Massimiliano e Mastronuzzi Fabio l'accodamento delle ferie/festività residue, maturate nel corso del precedente rapporto di lavoro a termine, al monte ferie/festività del rapporto contrattuale in corso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. (dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

IL DIRETTORE GENERALE F.F. (Dott. Pietro Carallo)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto gli atti ed il CCNL di settore;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di prendere atto della relazione che precede ed autorizzare l'Ufficio competente a disporre, a favore dei dipendenti Brancaccio Gianfranco, Castelli Massimiliano e Mastronuzzi Fabio l'accodamento delle ferie/festività residue, maturate nel corso del precedente rapporto a termine, alla spettanza delle ferie/festività del rapporto contrattuale in corso;
- di dare mandato alla Direzione Generale di curare tutti gli adempimenti successivi.